



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi"

Cod. Mecc. AQIS007009 Cod. fisc. 93027230668 E-mail: aqis007009@istruzione.it

pec:aqis007009@pec.istruzione.it

www.iisdavinciolecchiaq.gov.it www.facebook.com/iislaquila

REGOLAMENTO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(approvato con delibera n. 51 del Collegio dei Docenti del 08/04/2021 e delibera n. 9 del Consiglio d'Istituto del 09/04/2021)

Il presente Regolamento integra i vigenti Regolamenti d'Istituto e disciplinare

L'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "Leonardo da Vinci – Ottavio Colecchi":

considerato, nella materia di cui trattasi, il disposto:

- degli art. 2 (e successivi richiami e applicazioni negli artt. Successivi della Costituzione) art.3 – 33 – 34 della Costituzione italiana;
- delle direttive MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e lotta al bullismo;
- della direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
- della direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
- della direttiva MIUR n.1455 del 10 novembre 2006;
- del D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante Statuto delle studentesse e degli studenti;
- della nota MIUR n.2519 del 13 aprile 2015 recante Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- della Dichiarazione dei diritti in Internet del 14 luglio 2015;
- della Legge n.71 del 29 maggio 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;
- dell' aggiornamento MIUR dell'ottobre 2017 alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo;

- del Decreto M.I. n. 18 del 13/01/2021, recante le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- degli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- degli artt.2043-2047-2048 Codice civile;
- del Regolamento di disciplina e dalla relativa integrazione di Istituto;
- del Patto educativo di corresponsabilità dell'Istituto;

Premesso, inoltre, che:

- il presente regolamento ha la finalità di costituire un punto di riferimento per tutto l'istituto in materia di bullismo e cyberbullismo;
- Il suo obiettivo principale è quello di fornire un modello di comportamento per tutti gli interessati, allo scopo di prevenire, ed eventualmente individuare e contrastare, all'interno all' interno del nostro Istituto, qualsiasi azione che si possa ricondurre a qualsiasi forma di violenza e, in particolare al bullismo e al cyberbullismo;
- la scuola, pone tra i suoi obiettivi primari, in quanto luogo di accoglienza, inclusione e formazione, il conseguimento del benessere di ciascun singolo studente in quanto costituisce la condizione fondamentale per il raggiungimento degli altri obiettivi didattico-educativi tipici della scuola;
- i compiti specifici delle varie componenti scolastiche, in collaborazione con gli enti presenti nel territorio e, in particolare, con le famiglie, sono quelli di vigilare e di educare, al fine di consentire a ciascun alunno di seguire con tranquillità e serenità il proprio percorso di apprendimento e di crescita;
- la scuola, per il conseguimento degli obiettivi citati, intende mettere in atto tutte le specifiche azioni, sia formative che educative, che riterrà necessarie e, a tale scopo, statuisce delle norme di comportamento al fine di arginare ed eliminare tutte quelle azioni, quei comportamenti ecc. che possano intaccare il benessere degli studenti.

emana il seguente Regolamento al quale si allegano:

allegato 1: protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo;

allegato 2: breve dizionario dei termini attinenti la materia;

allegato 3: aspetti salienti della normativa sulla procedibilità penale nei confronti dei minori.

Art. 1

La Premessa è da ritenere parte integrante del presente Regolamento in quanto fornisce valide indicazioni, oltre che per la valutazione del comportamento degli alunni, anche per l'individuazione delle azioni da intraprendere per la soluzione delle varie problematiche che dovessero presentarsi.

Art.2

- 1) Tutte le/gli alunne/i hanno il diritto a sviluppare il proprio percorso di crescita personale e di apprendimento/formazione all'interno di un ambiente sicuro e sereno.
- 2) Tutte/i le/gli studentesse/i si impegnano ad assumere un comportamento: rispettoso delle norme vigenti e dei regolamenti di Istituto e che sia inclusivo e rispettoso nei riguardi delle differenze.

Art. 3

- 1) Qualsiasi comportamento, affermazione, ecc. che possa identificarsi in un atto di bullismo o cyberbullismo all'interno dell'istituto è ritenuto riprovevole e inaccettabile e, pertanto, sono previste adeguate e severe sanzioni.

Art. 4

La Dirigente scolastica, nell'ambito della lotta al bullismo e al cyberbullismo:

- 1) individua all'interno del personale scolastico un Referente e un referente del Gruppo di Lavoro o un suo delegato per la prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- 2) coinvolge, nella prevenzione e contrasto di tale fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica;
- 3) prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione diretti al personale docente e ATA in materia di prevenzione e contrasto di detti comportamenti;
- 4) promuove, in collaborazione con gli esperti, gli enti e le associazioni presenti nel territorio, le istituzioni locali, le altre scuole, azioni dirette alla sensibilizzazione ai fenomeni in oggetto, coinvolgendo alunni, docenti, genitori;
- 5) favorisce, tramite i vari organi collegiali, la discussione all'interno della scuola, al fine di individuare i presupposti utili per il rispetto ed eventuali proposte di integrazione e/o modifica di regole condivise di comportamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- 6) valuta eventuali proposte di attivazione di iniziative educative e culturali, proposte dai docenti delle varie classi e dal docente referente, al fine di far acquisire alle/agli alunne/i le necessarie competenze per una cittadinanza digitale e consapevole.

Art. 5

Il Referente per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo:

- 1) coordina le azioni del Gruppo di Lavoro per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- 2) condivide, applica e approfondisce con i colleghi quanto indicato nel presente Regolamento, nella documentazione aggiornata e disponibile sull'argomento;

- 3) può effettuare proposte di azioni a sostegno della prevenzione e del contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo anche mediante progetti d'istituto che coinvolgano studenti, genitori e il personale della scuola, ed eventualmente anche in collaborazione con partner esterni alla scuola (es: forze dell'ordine, Prefettura, servizi sociali);
- 4) coordina le attività: di prevenzione, di informazione sulle sanzioni previste e sulle eventuali responsabilità di natura civile e penale, anche tramite la collaborazione dei genitori e degli studenti;
- 5) partecipa agli incontri organizzativi con vari enti, associazioni e i servizi sociali del Comune sulle modalità di gestione del disagio;
- 6) propone annualmente eventuali aggiornamenti, integrazioni e modifiche al presente Regolamento;
- 7) interviene con rapidità, in caso di emergenza, in collaborazione con il Dirigente, i colleghi, le famiglie e, se opportuno o necessario, con le forze dell'ordine, seguendo i passaggi previsti dal Protocollo di azione (allegato 1);
- 8) può proporre: azioni per il monitoraggio sul benessere degli alunni vittime degli atti in oggetto in collaborazione con le famiglie;
- 9) può proporre azioni finalizzate al recupero degli alunni che hanno evidenziato comportamenti collegabili ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

Art. 6

Il **Collegio Docenti** promuove, nell'ambito della lotta a tali fenomeni ed eventualmente anche in collaborazione con altre scuole, scelte didattiche ed educative per la loro prevenzione.

Art. 7

il **Consiglio di Classe** nell'ambito dell'attività di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo:

- 1) programma le attività didattiche e/o integrative allo scopo di favorire l'approfondimento di argomenti che possano incentivare la conoscenza, la consapevolezza, la riflessione, il rispetto dei valori di convivenza civile e incrementare lo spirito collaborativo delle studentesse e degli studenti;
- 2) propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva al fine di stimolare, all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, un clima di collaborazione fattiva.

Art. 8

I docenti, nell'ambito della prevenzione e del contrasto a tali fenomeni:

- 1) devono osservare con attenzione i comportamenti dei propri alunni in ogni momento della vita scolastica;
- 2) devono conoscere il contenuto dei Regolamenti di Istituto e, in particolare, del presente Regolamento e, in caso di emergenza si devono attenere a quanto previsto dal Protocollo di azione;
- 3) nello svolgimento delle attività didattiche in classe avranno cura di proporre delle attività idonee a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo e a favorire la diffusione di buone pratiche, dirette all'acquisizione e al rispetto delle norme relative alla convivenza civile e ad un uso responsabile di internet;

- 4) all'interno dell'attività didattica, individueranno dei momenti di riflessione su tali fenomeni, adeguati all'età degli alunni.

Art. 9

I genitori, nell'ambito della prevenzione e del contrasto al bullismo e al cyberbullismo:

- 1) devono essere attenti ai comportamenti dei propri figli;
- 2) devono vigilare sull'uso dei vari strumenti tecnologici da parte dei ragazzi;
- 3) è opportuno che partecipino attivamente alle azioni di informazione/formazione organizzate dalla scuola, in particolare sui comportamenti sintomatici di tali fenomeni;
- 4) devono conoscere le azioni programmate dalla scuola e devono collaborare secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- 5) devono conoscere il contenuto del Regolamento disciplinare di Istituto, in particolare con riguardo al codice di comportamento dello studente e le sanzioni previste per i casi di bullismo e cyberbullismo.

Art.10

Le studentesse e gli studenti, nell'ambito del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, devono:

- 1) conoscere il contenuto del presente Regolamento e i provvedimenti disciplinari in esso previsti per le eventuali violazioni consistenti in comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- 2) farsi coinvolgere in progetti, iniziative e attività allo scopo di conoscere tali fenomeni per poterli prevenire e contrastare;
- 3) essere coscienti del valore negativo non solo degli atteggiamenti e delle azioni dei bulli/cyberbulli, ma anche del comportamento dei soggetti che con la loro indifferenza evidenziano un atteggiamento omertoso e di coloro che, all'interno di un gruppo, aggravano le azioni aggressive del bullo o del cyberbullo;
- 4) essere consapevoli di non poter utilizzare se non per finalità didattiche e previo consenso del docente, smartphone, cellulari e ogni altro apparato elettronico, durante le lezioni o le attività didattiche in genere (es: le uscite didattiche e i viaggi di istruzione), come previsto anche dal Regolamento d'Istituto-disciplina.
- 5) a maggior ragione, **essere coscienti di non poter acquisire**, all'interno dei locali della scuola e, in particolare durante le attività didattiche, – **mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;**
- 6) essere a conoscenza che la *diffusione del materiale acquisito* all'interno dell'istituto è utilizzabile, **nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti i soggetti coinvolti, solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione;**
- 7) impegnarsi ad imparare e a rispettare le regole fondamentali del rispetto degli altri quando sono connessi alla rete e, in particolare, facendo attenzione ai messaggi che intendono inviare (e-mail, sms, mms, chat, etc.);
- 8) impegnarsi ad ostacolare il razzismo e le discriminazioni, anche nelle loro espressioni online, ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio, nel rispetto anche di quanto già previsto dai Regolamenti di Istituto.

Art. 11

- 1) Il compito preminente della scuola è di educare e affiancare le/gli alunne/i nella loro formazione, e proprio a questo principio sono improntate le sanzioni. Infatti, i vari provvedimenti disciplinari terranno in debito conto la rieducazione e il recupero della/o studentessa/studente.
- 2) Le sanzioni disciplinari adottate come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo hanno lo scopo di far riflettere sulla gravità del fatto o dell'atto, in modo da far comprendere a tutte le componenti (studenti e genitori) che tali fenomeni non possono essere accettati in nessun caso.
- 3) Per il conseguimento di tale obiettivo è di particolare importanza la collaborazione dei genitori (ad es.: sottovalutando i fatti egli atti in esame considerandoli come "ragazzate" o come normali azioni rientranti nella crescita dell'individuo), infatti l'alleanza tra persone mature è fondamentale per il contrasto di simili atti.
- 4) È opportuno tenere presente il caso in cui i familiari non collaborano o, addirittura, giustificano e/o contrastano le azioni che la scuola intende intraprendere, o assumono altri comportamenti analoghi, l'Istituto può procedere alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.
- 5) La nostra scuola considera i comportamenti accertati come forme di bullismo e cyberbullismo e, pertanto, li sanziona in base a quanto previsto dal Regolamento di Istituto/disciplina e dalla presente normativa.
- 6) In caso di contrasto tra le fonti è da ritenere prevalente il Regolamento sul bullismo in quanto insieme di norme speciali.
- 7) Ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio dei quali non si può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria (es: minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali", ecc.); la minore età non sempre protegge dalle conseguenze penali del proprio comportamento-vedere appendice 3.
- 8) Vengono indicati in tabella i comportamenti che possono essere ricollegati al bullismo e al cyberbullismo (previsti anche dal Regolamento di Istituto/disciplina)

COMPORAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	IN CASO DI RECIDIVA
Mancanza di rispetto, linguaggio e gesti irrispettosi e offensivi verso gli altri.	A B	B C
Violenze psicologiche e/o minacce verso gli altri.	B	C
Aggressione verbale e violenze fisiche verso gli altri.	B	C
Pericolo e compromissione dell'incolumità delle persone.	C	

Si riporta di seguito la tabella (alla data di emanazione del presente Regolamento) con l'elenco delle condotte e delle relative sanzioni, ribadendo il **divieto di utilizzo di cellulari, smartphone o tablet durante il tempo scuola (quindi anche durante visite d'istruzione e attività extracurricolari)**, ad eccezione dei casi in cui il personale della scuola ne autorizzi l'uso.

Si ricorda che qualora lo studente accendesse o utilizzasse il cellulare o altri dispositivi affini durante il tempo scuola, ciò comporterà l'**immediato e temporaneo ritiro** del dispositivo da parte del docente e la riconsegna al termine della lezione. Parimenti, l'uso improprio di cellulari, smartphone, tablet e del web durante attività didattiche che ne richiedano l'utilizzo a scuola, comporterà l'attivazione di adeguati e proporzionati provvedimenti disciplinari, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

COMPORAMENTO DA SANZIONARE	TIPOLOGIA DELLE SANZIONI
Uso non autorizzato del cellulare, dello smartphone e di qualsiasi altro supporto durante le ore di lezione.	Censura scritta (sanzione tipologia A). Se reiterato ammonizione o sospensione fino a 5 gg. (sanzione tipologia A-B)
Riprendere per mezzo di videocamera fotografica o audiovisiva, o registrare via audio e video, senza autorizzazione del diretto interessato, luoghi o momenti dell'attività scolastica ed extracurricolare dell'Istituto nel suo complesso.	Sospensione secondo la gravità dell'evento decisa dal Consiglio di Classe (sanzione tipologia B).
Pubblicare su social network e in ogni applicazione web foto o video girati di nascosto, dove sono presenti persone riprese senza il loro consenso.	Sospensione, da 3 a 15 gg. secondo la gravità dell'evento decisa dal Consiglio di Classe (sanzione tipologia B).
Inviare ripetuti messaggi offensivi; atti di cyberbullismo nell'ambito della scuola.	Sospensione minimo di 5 gg. anche oltre i 15 gg. (sanzione tipologia B-C).

Legenda delle sanzioni come da regolamento d'Istituto disciplinare:

SANZIONI DI TIPO A [decise dal singolo docente o dai docenti di classe/interclasse/classi parallele di plesso]	<ul style="list-style-type: none"> a) richiamo verbale b) sospensione temporanea dalle attività ludiche c) dell'intervallo d) richiamo scritto sul registro di classe e) censura scritta sul registro di classe f) ammonizione scritta ufficiale da parte del Dirigente Scolastico o di un suo delegato
SANZIONI DI TIPO B [decise dal Consiglio di classe: docenti + genitori]	<ul style="list-style-type: none"> a) sospensione dalle visite guidate, viaggi d'istruzione, gruppi sportivi o altre attività con l'obbligo della presenza a scuola. b) sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni
SANZIONI DI TIPO C [adottate dal Consiglio d'Istituto] (potrebbero compromettere l'ammissione alla classe successiva)	<ul style="list-style-type: none"> a) sospensione oltre i quindici giorni come previsto dal dell'art.1 del D.P.R. 235/07 comma 6 e successivi

PROTOCOLLO D'AZIONE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il protocollo d'azione in caso di atti di bullismo e cyberbullismo vuole configurarsi come **procedura da seguire** nella gestione da parte della scuola di presunte azioni di bullismo e vittimizzazione avvenute all'interno dell'istituto.

Sebbene non tutti i casi possano essere gestiti esclusivamente dalla scuola, il coinvolgimento della stessa nella presa in carico delle emergenze risulta fondamentale perché consente di:

- interrompere o alleviare la sofferenza della vittima;
- rendere il bullo o i bulli responsabili delle proprie azioni;
- mostrare a studenti e genitori che ogni atto di bullismo e/o di violenza, di cui la scuola è a conoscenza, viene ammonito e comporta le conseguenze previste dal *Regolamento*;
- mostrare che nessun atto di bullismo e/o di violenza è ammesso né tollerato all'interno dell'istituto o lasciato accadere senza intervenire.

Direttamente coinvolto nella gestione dei vari casi è il Gruppo sul bullismo e cyberbullismo d'istituto così come nominato dalla Dirigente Scolastica. Il Gruppo è responsabile della presa in carico e della valutazione del caso, della decisione relativa alla tipologia di interventi da attuare, nonché del monitoraggio del caso nel corso del tempo, il tutto in collaborazione con la Dirigente, i docenti interessati e i genitori degli alunni coinvolti.

SCHEMA DI PROTOCOLLO DI AZIONE

FASE	SCOPO E AZIONI	SOGGETTI COINVOLTI
1.Segnalazione	Segnalare un presunto caso di bullismo/ciberbullismo per attivare un processo di valutazione e di presa in carico della situazione da parte della scuola.	- Alunno vittima - Alunni testimoni - Docenti - Genitori - Personale ATA
2.Analisi e valutazione dei fatti	Raccogliere informazioni e testimonianze sull'accaduto, valutare se si tratta di un effettivo caso di bullismo/ciberbullismo e scegliere la tipologia di intervento più adeguata al caso.	- Docenti di classe - Il referente del Gruppo di Lavoro o un suo delegato. - Dirigente Scolastica o suo delegato
3.Intervento e gestione del caso	Gestire il caso attraverso uno o più interventi opportuni, che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni coinvolti, il supporto alla vittima, nonché misure per responsabilizzare il bullo/cyber bullo.	- Il referente del Gruppo di Lavoro o un suo delegato - Alunni coinvolti - Genitori degli alunni - Consiglio di classe - Dirigente Scolastica o suo delegato - Psicologa d'istituto
4.Monitoraggio	Monitorare l'efficacia nel tempo delle azioni intraprese.	- Il referente del Gruppo di Lavoro o un suo delegato - Docenti di classe - Psicologa d'istituto

Fase 1: SEGNALAZIONE

La fase di segnalazione ha lo scopo di attivare un processo di attenzione e di successive valutazioni relative ad un presunto caso di bullismo o cyberbullismo, evitando che un caso di sofferenza non sia considerato perché sottovalutato o ritenuto poco importante.

La prima segnalazione di un presunto caso di bullismo e cyberbullismo all'interno della scuola può avvenire da parte di chiunque: la vittima stessa, eventuali testimoni, genitori, docenti, personale ATA.

Parimenti tale segnalazione può essere accolta da chiunque (studenti, docenti, genitori, etc.). Chi si trovi nella situazione di accoglienza di segnalazione di un caso di bullismo ha il dovere di informare, per via orale o scritta, il Referente d'istituto o un altro membro del Gruppo di Lavoro, in modo tale da permettere una tempestiva valutazione del caso e un altrettanto rapido intervento.

Fase 2: ANALISI E VALUTAZIONE DEI FATTI

Ricevuta la prima segnalazione, il referente del Gruppo di Lavoro sul bullismo o un suo delegato informa il dirigente e/o il delegato e procede immediatamente all'analisi e alla valutazione dei fatti, in collaborazione con il docente coordinatore di classe e con gli altri insegnanti della scuola. Scopo di tale fase è la raccolta di informazioni dettagliate sull'accaduto per esaminare la tipologia e la gravità dei fatti e decidere la tipologia di intervento da attuare.

A tale proposito il referente del Gruppo di Lavoro o un suo delegato effettuerà interviste e colloqui con gli attori principali (chi ha fatto la segnalazione, la vittima, i compagni testimoni, gli insegnanti di classe, etc.), raccoglierà le diverse versioni e tenterà di ricostruire l'accaduto tramite la raccolta di prove e documenti (quando è successo il fatto, dove, con quali modalità).

Una volta raccolte le testimonianze, i soggetti coinvolti (docenti di classe, Il referente del Gruppo di Lavoro sul bullismo, la dirigente o il suo delegato) procedono alla valutazione. Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si interviene in maniera specifica, ma prosegue il compito educativo della scuola. Qualora invece i fatti risultino confermati ed esistano prove oggettive di atti di bullismo e cyberbullismo, il referente del Gruppo di Lavoro aprirà un protocollo e proporrà le azioni da intraprendere condividendole con il Dirigente in forma orale e scritta.

Fase 3: SCELTA DELL'INTERVENTO E GESTIONE DEL CASO

A seguito di un'approfondita valutazione il referente del Gruppo di Lavoro sceglierà come gestire il caso attraverso uno o più interventi. Ogni caso ha naturalmente caratteristiche specifiche e andrà trattato in maniera diversa dagli altri. Tuttavia in linea di massima la procedura da seguire è la seguente:

- supporto e protezione alla vittima per evitare che si senta responsabile;
- comunicazione alla famiglia della vittima tramite convocazione: si descrivono i fatti e si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori la scuola (sportello di ascolto, educatori, altri etc.);
- comunicazione alla famiglia del bullo/cyberbullo tramite convocazione: si descrivono i fatti, si preannunciano le sanzioni disciplinari, si fornisce supporto nell'affrontare la situazione, si

analizza l'eventuale necessità di supporti personalizzati (sportello di ascolto, interventi psico-educativi, etc.);

- convocazione straordinaria del Consiglio di classe: scelta dell'intervento da attuare (approccio educativo con la classe, intervento individuale con il bullo e la vittima,
- gestione della relazione tra bullo e vittima, eventuale coinvolgimento dei servizi del territorio); scelta del tipo di provvedimento disciplinare da prendere nei confronti del bullo, in base alla gravità; condivisione della decisione con la famiglia;
- lettera di comunicazione formale ai genitori del bullo/cyber bullo sulle decisioni prese dal Consiglio di classe;
- eventuale denuncia all'autorità giudiziaria in caso di reato.

Fase 4: MONITORAGGIO

Il referente del Gruppo di Lavoro che ha condotto la gestione del caso, i docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti provvederanno ad un attento monitoraggio della situazione, con lo scopo di verificare eventuali cambiamenti a seguito dell'intervento, l'efficacia delle misure prese, la presa di coscienza delle proprie azioni da parte del bullo/cyber bullo, l'effettiva interruzione delle sofferenze da parte della vittima.

BREVE DIZIONARIO DEI TERMINI ATTINENTI LA MATERIA

Per **bullismo si intende** un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente (il *bullo*), o da parte di un gruppo, nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole (la *vittima*).

Il bullismo si caratterizza, rispetto ad altre forme di aggressione o di violenza, per la presenza simultanea di questi tre elementi:

- **intenzionalità:** il comportamento del bullo è teso ad arrecare *intenzionalmente* danno all'altra persona;
- **ripetizione:** l'atteggiamento aggressivo nei confronti della vittima *si ripete nel tempo*;
- **squilibrio di potere:** la vittima non riesce a difendersi.

Il bullismo si sviluppa in un gruppo di pari all'interno del quale, di norma, ciascun componente riveste uno specifico ruolo. I ruoli giocati dalle persone coinvolte possono essere ricondotti ai seguenti:

- **bullo:** è di solito il più forte e il più popolare all'interno del gruppo dei coetanei; ha forte bisogno di autoaffermazione e di potere. Mostra estrema difficoltà nell'autocontrollo e nel rispetto delle regole, nonché scarsa consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni. La sua aggressività non si riversa solo contro coetanei, ma spesso anche nei confronti di adulti (genitori e docenti). Non mostra sensi di colpa;
- **gregari:** sono i sostenitori del bullo che ne rafforzano il comportamento intervenendo direttamente nelle azioni di violenza;
- **vittima:** è chi subisce aggressioni, prepotenze o offese, spesso legate ad una sua caratteristica particolare rispetto al gruppo (l'aspetto fisico, la religione e la cultura, l'orientamento sessuale, eventuali disabilità etc.). È più debole rispetto agli altri, ha una bassa autostima, è di norma isolato e fatica a stringere relazioni con i pari. Per lo più finisce per accettare passivamente gli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti senza chiedere aiuto. Esiste anche la figura della **vittima provocatrice** che si caratterizza per la messa in atto di atteggiamenti fastidiosi o provocatori che attirano l'attenzione del bullo; viene normalmente trattata negativamente dall'intero gruppo.
- **osservatori:** sono il gruppo di coetanei in presenza dei quali normalmente si verificano gli atti di bullismo. Per lo più essi non intervengono né denunciano l'azione agli adulti (**maggioranza silenziosa**), per paura di diventare a loro volta vittime del bullo o per mera indifferenza. Il gruppo degli osservatori può altresì comprendere un **difensore della vittima**.

Il fenomeno del bullismo può assumere forme differenti:

- **bullismo diretto:** a sua volta si divide in **bullismo fisico** (prendere a pugni o a calci, rubare o maltrattare gli oggetti personali della vittima, etc.) e **bullismo verbale** (insultare, deridere, offendere, etc.). Tra le forme di bullismo diretto è sempre più diffuso il bullismo discriminatorio legato al pregiudizio (omofobico, razzista, contro i disabili, etc.);
- **bullismo indiretto:** si concretizza in atti quali l'isolamento, l'esclusione dal gruppo, l'essere vittima di pettegolezzi etc.; è abbastanza comune nei gruppi di ragazze.

Per **cyberbullismo si intende** un attacco continuo, offensivo, ripetuto ed intenzionale, messo in atto sistematicamente da un individuo, o da un gruppo di individui, nei confronti di una persona che non può facilmente difendersi; esso viene perpetrato attraverso l'uso di mezzi elettronici o sfruttando gli strumenti della rete.

Il cyberbullismo presenta elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale (intenzionalità, ripetizione nel tempo, squilibrio di potere), ma anche elementi di novità, che caratterizzano in maniera specifica il fenomeno e che derivano dalle modalità interattive tramite cui esso viene perpetrato. I rischi di un atto di bullismo che avviene attraverso la rete sono numerosi e assai gravi:

- **anonimato:** la vittima può non conoscere l'identità del suo persecutore, che si nasconde dietro un nickname o un nome falso; non conoscere l'autore degli attacchi può aumentare il suo senso di frustrazione ed impotenza;
- **rapida diffusione:** la vittima può vedere la propria immagine danneggiata in brevissimo tempo in una comunità molto ampia, considerando che la diffusione in rete è incontrollabile e non avviene con un gruppo di persone definito;
- **permanenza nel tempo:** i contenuti offensivi condivisi *online*, in quanto difficili da rimuovere, possono apparire a più riprese in luoghi diversi;
- **distanza tra bullo e vittima:** il cyberbullo non vede le reazioni della vittima ai propri comportamenti e spesso non è pienamente consapevole del danno che arreca (manca un *feedback* emotivo); ciò rende il bullo più disinibito e abbassa i livelli di autocontrollo.

ASPETTI SALIENTI DELLA NORMATIVA SULLA PROCEDIBILITÀ PENALE NEI CONFRONTI DEI MINORI

Fino al compimento dei 14 anni i ragazzi non sono responsabili penalmente delle loro azioni: qualora essi commettano reati saranno i genitori a rispondere (sotto il profilo civile) delle loro condotte illegali. I minori con **un'età compresa tra i 14 e i 18 anni**, diversamente, possono essere penalmente imputabili, qualora vengano considerati capaci di intendere e di volere al momento della commissione del reato. In quest'ultimo caso, se la responsabilità penale dovesse essere accertata, il minore andrà incontro a misure e provvedimenti che rispondono a principi di giustizia minorile adatti all'età del ragazzo.

In presenza di reato (commesso da **soggetti ultraquattordicenni**) è possibile presentare **denuncia** all'Autorità giudiziaria (o alla questura, ai carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale. La legge 71/2017 (art. 7) aggiunge la possibilità di presentare al questore anche **istanza di ammonimento**: nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria (reato depenalizzato), diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la rete Internet nei confronti di altro minorenni, è possibile rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento **nei confronti del minore ultraquattordicenne autore della condotta molesta**. L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata il Questore convocherà il minore responsabile, insieme ad almeno un genitore, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi. La legge non prevede un termine di durata massima dell'ammonimento, ma specifica che i relativi effetti cesseranno al compimento della maggiore età.